

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace non goduta recuperabile con l'integrativa a favore

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**Ace**, introdotta dall'[articolo 1 D.L. 201/2011](#), è un **incentivo** alla **capitalizzazione** delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con **capitale proprio**, **incentivando** quest'ultimo mediante una **riduzione** della **imposizione sui redditi**.

Infatti, l'agevolazione consiste nella **deducibilità** dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio determinato mediante l'applicazione di un'**aliquota** percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**.

Qualora l'importo del rendimento nozionale **superi** il reddito complessivo netto, l'**eccedenza** può essere **riportata** nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

La Legge di Bilancio 2019 ha **abrogato** la disciplina dell'Ace con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, la **Legge di Bilancio 2020** dovrebbe reintrodurre il beneficio **senza soluzione di continuità**, quindi già **dal 2019** per le imprese con l'esercizio coincidente con l'anno solare, con l'aliquota dell'**1,3%**.

Potrebbe accadere che un'impresa si accorga di **non aver fruito**, in uno o più dei trascorsi periodi d'imposta successivi alla sua introduzione, dell'**agevolazione, seppur spettante** in tutto e per tutto. Ad esempio, potrebbe non essere stata goduta per mera dimenticanza l'Ace dei periodi d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e/o 2018, con annessa **omissione** della compilazione del **prospetto "Deduzione per capitale investito proprio"** contenuto nel **quadro RS**.

Se così fosse occorre tenere presente che **nulla è compromesso**. Infatti, il beneficio non è perso ma può essere **recuperato** per tutti i periodi d'imposta non prescritti ai fini dell'accertamento, mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**. È fondamentale che il rendimento nozionale trovi **esposizione** nella **dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di competenza**.

Si ricorda che per la **correzione a favore delle dichiarazioni** il contribuente ha a disposizione lo stesso **tempo concesso** all'Amministrazione finanziaria per i **controlli**. Al riguardo va precisato che:

- **fino** al periodo d'imposta **2015**, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il **31 dicembre del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il **31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata);

- **dal periodo d'imposta 2016**, invece, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il **31 dicembre del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Pertanto, atteso che il **prossimo 31 dicembre** scadranno i **termini** per l'**accertamento del periodo d'imposta 2014**, se l'omissione dell'Ace riguarda tale annualità, la relativa dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata **entro la fine dell'anno in corso**; decorso tale termine l'Ace 2014 sarà **definitivamente persa**.

Il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggiore credito** emergente dal modello integrativo può sempre essere utilizzato in **compensazione**. Tuttavia:

- nel caso in cui l'integrativa a favore riguardi l'**anno d'imposta 2018**, il credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione **con qualsiasi debito**. Ciò sempreché l'integrazione avvenga **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno d'imposta 2019**;
- nel caso in cui l'integrativa a favore riguardi i periodi **d'imposta dal 2014 al 2017**, il credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione **solo con debiti sorti a decorrere dal 2020**, poiché l'integrazione avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**.

Peraltro, in quest'ultima ipotesi, il credito deve essere indicato nel **quadro DI** del modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa.

In ogni caso, siccome si tratta di una **modifica a favore** del contribuente, **non trova applicazione alcuna sanzione**.

Seminario di mezza giornata

LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE, IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001

Scopri le sedi in programmazione >